

prietario non sarebbe responsabile dei danni, quando avesse dato a nolo, o avesse dato in uso a un amico l'automobile senza il conducente: è risaputo, infatti, che l'affittuario e il comodatario, al pari dell'appaltatore, non sono reputati commessi del proprietario, appunto perchè il proprietario non ha alcun diritto di vigilanza e di direzione su di essi.

Ora l'estendere anche in questo caso la responsabilità del proprietario mi sembra di un rigore eccessivo. Però nemmeno mi sembra equo di esonerare completamente in tale ipotesi il proprietario dalla responsabilità, perchè egli è per lo meno imputabile di leggerezza, per avere affidato il suo automobile a persona della cui attitudine a guidare non si era prima sufficientemente assicurato.

E quindi credo che convenga sul riguardo ricorrere al principio della responsabilità limitata al valore del veicolo; principio già adottato dal diritto romano in tema di danni arrecati dagli animali o dai servi, per i quali era ammesso l'esonerazione dalla responsabilità mediante l'abbandono (*noxae deditio*), e che è stato riprodotto nel diritto moderno in tema di danni arrecati, durante la navigazione, da colpe del capitano o delle persone dell'equipaggio; danni dei quali il proprietario della nave risponde soltanto nei limiti del valore della medesima, con facoltà di liberarsi da ogni responsabilità, mediante l'abbandono della nave (articolo 491 codice di commercio).

Per queste ragioni io ho presentato il mio secondo emendamento, che consiste appunto nell'aggiungere in fine del primo comma: « Se siasi dato a nolo, o comunque in uso, un veicolo a trazione meccanica sfornito di conducente, la responsabilità del proprietario per i danni prodotti dalla circolazione del detto veicolo è limitata al valore di esso, e potrà il proprietario esimersene abbandonandolo ».

Una terza deroga gravissima alle norme del diritto comune, a tutto vantaggio del proprietario, sta nell'ultimo comma dell'articolo 5, che riguarda il caso di danni arrecati dal conducente all'insaputa o senza negligenza del proprietario.

CAVAGNARI. Chiedo di parlare.

MOSCA TOMMASO. Come tutti sanno, per l'articolo 1153 del codice civile, i padroni ed i committenti sono responsabili dei danni cagionati dai loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze alle quali li hanno destinati.

Non occorre adunque, per tale responsabilità, dimostrare che il commesso abbia agito all'insaputa del padrone, o contro l'ordine del padrone, o per negligenza del padrone: basta che egli abbia agito nell'ambito delle incombenze a cui il padrone lo aveva destinato, perchè questi risponda; basta che abbia agito *eius rei gratia quae praepositus fuerat*.

Così, ad esempio, il proprietario di una farmacia risponde del fatto del suo commesso che, contro suo ordine, abbia spedito una ricetta prescrivente una medicina velenosa, e, sbagliando la dose, abbia cagionato la morte di qualcuno. Così risponde il proprietario di un opificio della colpa del suo dipendente il quale, contrariamente agli ordini del proprietario, abbia adoperato un combustibile invece di un altro, facendo esplodere la caldaia, oppure abbia fatto lavorare la macchina oltre il tempo dal proprietario stabilito, cagionando la rottura della macchina stessa e quindi un disastro.

Qui non si applica il criterio del mandato e dell'eccesso del mandato, ma si applica un criterio diverso. Non si guarda cioè alle facoltà subbiettivamente conferite al commesso o domestico, ma si guarda a quelle che obbiettivamente le incombenze o l'ufficio importavano.

Ora, con l'ultimo comma dell'articolo 5, o meglio con l'ultimo inciso « persone di suo servizio », tra le quali senza dubbio è compreso il conducente, il proprietario di un automobile verrebbe esonerato da qualunque responsabilità, se provasse che il conducente agì a sua insaputa e senza sua negligenza. Con ciò si metterebbero in condizione di favore tutti quanti i proprietari di automobili; ed io, in verità, non vedo ragione alcuna perchè si debba usare ad essi questo trattamento di favore, perchè si debba ammettere a favore dei proprietari di automobili quella prova contraria, liberatoria, che, a difesa dell'interesse del terzo, il nostro Codice ha voluto negare ai padroni e committenti, sulla considerazione che anche quando manca nel fatto attuale la loro colpa, essi sono sempre responsabili di una colpa antica, originaria, della *culpa in eligendo: mala electio est culpa*.

Quindi ritorniamo alle norme del diritto comune che hanno una sanzione di secoli, e sopprimiamo l'ultima parte dell'articolo quinto. (*Approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Nava.

DE NAVA. Dopo aver ascoltato in queste due tornate l'interessante discussione